

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 1375 del 16 maggio 2017

Oggetto: Rigetto dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **ADOLFO GUALTIERI impresa individuale** ed acquisita con protocollo **CR-18249-2016** del **01/04/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
 - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
 - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
 - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
 - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
 - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
 - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
 - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail agriterremoto@regione.emilia-romagna.it;

Preso atto:

- che in data **01/04/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-18249-2016** presentata da **ADOLFO GUALTIERI impresa individuale**, con sede legale in Ravarino (MO), via Giberti n. 1539, C.F. GLTDLF41D01H195U P.IVA 00851390369;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO

SI PROPONE:

1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** per le seguenti motivazioni:

Porzione abitativa:

- a) Il consumo annuo di energia elettrica dell'intero immobile non è tale da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;
- b) L'immobile è privo di allacciamento alla rete idrica e allacciamento al gas;
- c) Dalla documentazione fotografica allegata, si evince un avanzato stato di degrado;

- d) Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato" nonostante la revisione richiesta dal Beneficiario;
- e) Il fabbricato non dimostra condizioni igienico-sanitarie per ospitare residenti o lavoratori;
- f) Il richiedente non ha fornito documentazione a dimostrazione del rapporto di lavoro, alla data del sisma, tra l'impresa Beneficiaria e la Sig.ra Gualtieri Chiara residente nell'immobile.

Porzione produttiva:

- a) Non è stata fornita dimostrazione del razionale utilizzo in proprio dell'immobile a fini produttivi secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;
 - b) Dalla documentazione fotografica allegata, si evince un avanzato stato di degrado;
 - c) Il piano primo non è dotato di idonei accessi per la movimentazione di attrezzature o prodotti aziendali;
 - d) Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato" nonostante la revisione richiesta dal Beneficiario;
 - e) La redistribuzione di parte della superficie produttiva dal piano terra al piano secondo (soffitta) non consente di riconoscere una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva;
- Il recupero dei locali non può essere considerato funzionale alla ripresa dell'attività produttiva, presupposto necessario per la concessione dei contributi, come stabilito all'art.2 comma 1 dell'Ordinanza.

2) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2** per le seguenti motivazioni:

- a) Non è stata fornita dimostrazione del razionale utilizzo in proprio dell'immobile a fini produttivi secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;
- b) Dalla documentazione fotografica allegata, si evince un avanzato stato di degrado;
- c) Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato" nonostante la revisione richiesta dal Beneficiario;
- d) L'immobile presenta gravi danni precedenti al sisma; il comportamento strutturale dell'edificio, unica unità strutturale, risultava pertanto compromesso. La presenza di gravi danni strutturali non consentiva un utilizzo produttivo dell'immobile in condizione minime di sicurezza;

Il recupero dei locali non può essere considerato funzionale alla ripresa dell'attività produttiva, presupposto necessario per la concessione dei contributi, come stabilito all'art.2 comma 1 dell'Ordinanza.

3) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.3** per le seguenti motivazioni:

- a) Non è stata fornita dimostrazione del razionale utilizzo in proprio dell'immobile a fini produttivi secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;
- b) Dalla documentazione fotografica allegata, si evince un avanzato stato di degrado;
- c) Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato" nonostante la revisione richiesta dal Beneficiario;

Il recupero dei locali non può essere considerato funzionale alla ripresa dell'attività produttiva, presupposto necessario per la concessione dei contributi, come stabilito all'art.2 comma 1 dell'Ordinanza.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **ADOLFO GUALTIERI impresa individuale**, C.F. GLTDLF41D01H195U P.IVA 00851390369;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo (mq)	INDENNIZZO ASSICURATIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO
							al netto di IVA* (EURO)
n.1	Ravarino (MO)	3	72 sub. 1 e 2	TAB. B - lettera C) - livello operativo *E3	553,85 di cui - 331,51 Abitazione - 222,34 Deposito / Magazzino	0	725.075,01
n.2	Ravarino (MO)	3	71	TAB. B - lettera C) - livello operativo *E3	200,85	0	172.660,45
n.4 demolito n.3 ricostruito	Ravarino (MO)	3	73	TAB. B - lettera C) - livello operativo *E3	67,88 (superficie ricostruita)	0	82.813,13

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) -ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONAL E al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				
n.1	-	Abitazione Deposito/ Magazzino	Non valutato	-	-	-
		Riparazione e miglioramento sismico				
n.2	-	Deposito	Non valutato	-	-	-
		Riparazione e miglioramento sismico				
n.4 demolito n.3 ricostruito	-	Deposito	Non valutato	-	-	-
		Demolizione e Ricostruzione				
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE CHE SI RIPORTANO DI SEGUITO:

a) Relativamente all'IMMOBILE n.1:

Porzione abitativa:

- a. Il consumo annuo di energia elettrica dell'intero immobile è ininfluenza per dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali, in quanto alla data del sisma la Sig.ra Gualtieri Chiara, coadiuvante familiare dell'impresa Gualtieri Adolfo, risultava residente nell'immobile;
- b. L'immobile è privo di allacciamento alla rete idrica comunale, e allacciamento alla rete del gas, ma bagno e cucina sono dotati di impianto idrico, servito dall'acqua del pozzo presente all'interno del fabbricato e per la cottura dei cibi si utilizzano bombole di Gas propano liquido

(GPL);

- c. Lo stato di degrado che si evince dalla documentazione fotografica allegata, è dovuto in parte alla rimozione dell'intonaco, effettuato per verificare la qualità del tessuto murario;
- d. Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato", questa affermazione è relativa al momento della redazione della scheda. I fabbricati, subito dopo il sisma del 20 maggio 2012 furono completamente sgombrati per potere continuare ad utilizzare l'attrezzatura prima che ne venisse dichiarata l'inagibilità;
- e. Il fabbricato prima del sisma possedeva condizioni igienico-sanitarie idonee per ospitare residenti o lavoratori in quanto le superfici di tutti i locali sono pavimentate e le pareti del bagno sono rivestite con ceramica rendendole lavabili e disinfettabili. Bagno e cucina, sono dotati di impianto idrico, servito dall'acqua del pozzo e per il consumo umano si utilizzava acqua in bottiglia.
- f. Si allega Attestazione di iscrizione negli elenchi previdenziali dei coltivatori diretti, rilasciata dall'INPS, dalla quale si evince che la Sig.ra Gualtieri Chiara è ancora iscritta negli elenchi previdenziali dei coltivatori diretti, in qualità di coadiuvante familiare di Gualtieri Adolfo.

Porzione produttiva:

- a. E' stata fornita la dimostrazione del razionale utilizzo in proprio dell'immobile a fini produttivi attraverso la redazione del Layout produttivo pre-sisma e post-intervento, nel quale si dimostra l'utilizzo dei locali e la destinazione produttiva;
- b. La documentazione fotografica può far percepire un avanzato stato di degrado, ma molte foto sono state realizzate fino a 2 anni dal sisma, quando il fabbricato era stato dichiarato inagibile e svuotato e non attestano l'uso dell'immobile, se non per alcune particolarità come ad esempio, al piano terra la fuliggine dei trattori rimasta a macchiare il soffitto voltato, e l'olio dei motori sul pavimento;
- c. Il piano primo è dotato di un'apertura diretta dall'esterno e di un'apertura sul magazzino interno, utilizzando il muletto presente in azienda, risulta fattibile la movimentazione di attrezzature o prodotti aziendali;
- d. Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato", questa affermazione è relativa al momento della redazione della scheda. I fabbricati, subito dopo il sisma del 20 maggio 2012 furono completamente sgombrati per potere continuare ad utilizzare l'attrezzatura prima che ne venisse dichiarata l'inagibilità;
- e. La redistribuzione di parte della superficie produttiva dal piano terra al piano secondo (soffitta) prevede l'inserimento di una scala interna, in ferro per la movimentazione di attrezzature e prodotti aziendali e consentirà il mantenimento della produttività dell'azienda pre-sisma.

b) Relativamente all'IMMOBILE n.2:

- a. E' stata fornita la dimostrazione del razionale utilizzo in proprio dell'immobile a fini produttivi attraverso la redazione del Layout produttivo pre-sisma e post-intervento, nel quale si dimostra l'utilizzo dei locali e la destinazione produttiva;
- b. La documentazione fotografica può far percepire un avanzato stato di degrado, ma molte foto sono state realizzate, fino a 2 anni dal sisma, quando il fabbricato era stato svuotato e dichiarato inagibile e non attestano l'uso dell'immobile;
- c. Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato", questa affermazione è relativa al momento della redazione della scheda. Il fabbricato, subito dopo il sisma del 20 maggio 2012 fu completamente sgombrato per potere continuare ad utilizzare l'attrezzatura prima che venisse dichiarata l'inagibilità dell'immobile con conseguente impossibilità a farvi accesso;
- d. L'immobile presenta danni precedenti al sisma solo su una porzione dello stesso, ma la

presenza dei danni strutturali consentiva un utilizzo produttivo dell'immobile in condizione minime di sicurezza della porzione rimanente. Prova sono le foto presenti nel sito di Google Street View datate ottobre 2011, nella quali dalla strada (Via Giliberti) si nota il rimorchio a 1 asse per il trasporto di trattori e il carro a traino per la raccolta della frutta e la potatura.

c) Relativamente all'IMMOBILE n.3:

- a. E' stata fornita la dimostrazione del razionale utilizzo in proprio dell'immobile a fini produttivi attraverso la redazione del Layout produttivo pre-sisma e post-intervento, nel quale si dimostra l'utilizzo dei locali e la destinazione produttiva;
- b. La documentazione fotografica può far percepire un avanzato stato di degrado, ma molte foto sono state realizzate, fino a 2 anni dal sisma, quando il fabbricato era stato svuotato e dichiarato inagibile e non attestano l'uso dell'immobile;
- c. Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato", questa affermazione è relativa al momento della redazione della scheda, il fabbricato, subito dopo il sisma del 20 maggio 2012 fu completamente sgombrato per potere continuare ad utilizzare l'attrezzatura prima che venisse dichiarata l'inagibilità dell'immobile con conseguente impossibilità a farvi accesso.

Si evince la non ricevibilità delle stesse in quanto:

1) IMMOBILE n.1 Porzione abitativa

- Dalle comunicazioni intercorse tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Ravarino, il cui contenuto è riportato in esito istruttorio, non è stato confermato, al di là della sola residenza anagrafica, il reale utilizzo dell'immobile, alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti; considerazione che assume maggior valenza se si considera l'assenza della fornitura idrica e lo stato dei locali, appurabile dalla documentazione fotografica oggetto di valutazione.
- Dalla documentazione fotografica fornita dal Comune di Ravarino, raccolta in occasione del sopralluogo del 22/05/2012, si evince che "gli ambienti appaiono molto degradati, con stanze prive di mobilio e poco curate"; stato dei luoghi precedentemente alle operazioni di rimozione dell'intonaco.
- Nelle schede di "Istanza di Sopralluogo", redatte in data 22/05/2012 ed in data 04/06/2012, è indicato che l'immobile non era utilizzato; la scheda risulta firmata del sig. Gualtieri Adolfo.
- Le informazioni fornite non chiariscono le criticità emerse nella precedente fase di valutazione. Quanto dichiarato, successivamente alla proposta di contributo, non mostra ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto a disposizione in fase di istruttoria.

IMMOBILE n.1 Porzione produttiva

- Le informazioni fornite non chiariscono le criticità emerse nella precedente fase di valutazione. Quanto dichiarato, successivamente alla proposta di contributo, non mostra ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto a disposizione in fase di istruttoria. Pertanto, si confermano tutte le motivazioni di non ammissibilità a contributo, come da elenco di seguito riportato.

2) IMMOBILE n.2

- La convivenza di "danni strutturali" pre-sisma ed "utilizzo in condizioni minime di sicurezza", così come dichiarato dal tecnico in controdeduzione, non è supportata da idonea documentazione tecnica a dimostrazione di quanto dichiarato.
- La presenza del rimorchio a 1 asse, visibile nella foto tratta da Google Street View, datata ottobre 2011, non dimostra il reale utilizzo produttivo dell'immobile; inoltre analizzando la foto citata dal tecnico, per quanto appurabile, si nota la mancata corrispondenza con il layout produttivo presentato.
- Le informazioni fornite non chiariscono le criticità emerse nella precedente fase di valutazione. Quanto dichiarato, successivamente alla proposta di contributo, non mostra ulteriori elementi di

valutazione rispetto a quanto a disposizione in fase di istruttoria. Pertanto, si confermano tutte le motivazioni di non ammissibilità a contributo, come da elenco di seguito riportato.

3) IMMOBILE n.3

- Le informazioni fornite non chiariscono le criticità emerse nella precedente fase di valutazione. Quanto dichiarato, successivamente alla proposta di contributo, non mostra ulteriori elementi di valutazione rispetto a quanto a disposizione in fase di istruttoria. Pertanto, si confermano tutte le motivazioni di non ammissibilità a contributo, come da elenco di seguito riportato.

SI PROPONE:

1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 per le seguenti motivazioni:

Porzione abitativa:

- a) Il consumo annuo di energia elettrica dell'intero immobile non è tale da dimostrare l'effettivo utilizzo dei locali;
- b) L'immobile è privo di allacciamento alla rete idrica e allacciamento al gas;
- c) Dalla documentazione fotografica allegata, si evince un avanzato stato di degrado;
- d) Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato" nonostante la revisione richiesta dal Beneficiario;
- e) Il fabbricato non dimostra condizioni igienico-sanitarie per ospitare residenti o lavoratori;
- f) Dalle comunicazioni intercorse tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Ravarino, non è stato confermato, al di là della sola residenza anagrafica, il reale utilizzo dell'immobile, alla data del sisma e nei 36 mesi precedenti;
- g) I sopralluoghi speditivi effettuati dal personale dell'Ufficio Tecnico del Comune in data 22/05/2012 e 04/06/2012 hanno rilevato che l'edificio non era utilizzato al momento del sisma;
- h) E' stato verificato, che il Sig. Zironi Andrea, marito della Sig.ra Gualtieri Chiara, ha richiesto l'attivazione del servizio di trasporto scolastico per i due figli, dichiarando in più occasioni di avere residenza o domicilio in Via Giliberti 1539.

Porzione produttiva:

- a) Non è stata fornita dimostrazione del razionale utilizzo in proprio dell'immobile a fini produttivi secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;
- b) Dalla documentazione fotografica allegata, si evince un avanzato stato di degrado;
- c) Il piano primo non è dotato di idonei accessi per la movimentazione di attrezzature o prodotti aziendali;
- d) Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato" nonostante la revisione richiesta dal Beneficiario;
- e) La ridistribuzione di parte della superficie produttiva dal piano terra al piano secondo (soffitta) non consente di riconoscere una razionale funzionalità coerente alla ripresa dell'attività produttiva;

Il recupero dei locali non può essere considerato funzionale alla ripresa dell'attività produttiva, presupposto necessario per la concessione dei contributi, come stabilito all'art.2 comma 1 dell'Ordinanza.

2) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.2 per le seguenti motivazioni:

- a) Non è stata fornita dimostrazione del razionale utilizzo in proprio dell'immobile a fini produttivi secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;
- b) Dalla documentazione fotografica allegata, si evince un avanzato stato di degrado;
- c) Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato" nonostante la revisione richiesta dal Beneficiario;
- d) L'immobile presenta gravi danni precedenti al sisma; il comportamento strutturale dell'edificio, unica unità strutturale, risultava pertanto compromesso. La presenza di gravi danni strutturali non consentiva un utilizzo produttivo dell'immobile in condizione minime di sicurezza;

Il recupero dei locali non può essere considerato funzionale alla ripresa dell'attività produttiva, presupposto necessario per la concessione dei contributi, come stabilito all'art.2 comma 1 dell'Ordinanza.

3) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.3 per le seguenti motivazioni:

- a) Non è stata fornita dimostrazione del razionale utilizzo in proprio dell'immobile a fini produttivi secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 3 Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;

- b) Dalla documentazione fotografica allegata, si evince un avanzato stato di degrado;
- c) Nella sezione della scheda Aedes relativa all'utilizzo dell'immobile è stata selezionata e confermata la casella "Abbandonato" nonostante la revisione richiesta dal Beneficiario;
- Il recupero dei locali non può essere considerato funzionale alla ripresa dell'attività produttiva, presupposto necessario per la concessione dei contributi, come stabilito all'art.2 comma 1 dell'Ordinanza.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis